

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare-INGM (d'ora in avanti "Fondazione INGM") ai sensi dell'art. 2 ("Scopo") del proprio Statuto, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

- *"costituire un centro di eccellenza e di alta specializzazione multidisciplinare per la promozione e lo svolgimento della ricerca nell'ambito della genetica molecolare e, più in generale, della genomica, della proteomica e delle biotecnologie, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle ricadute nella diagnosi e nella cura delle maggiori patologie, incluso lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapia dei tumori e delle malattie rare;*
- *"attivare percorsi specialistici di formazione che, attraverso l'insegnamento medico, ingegneristico e scientifico, creino professionalità capaci di utilizzare metodologie, strumenti e tecnologie avanzate per la diagnosi e la cura del paziente".*

La realizzazione di queste finalità è perseguita dalla Fondazione INGM anche attraverso l'istituzione e l'erogazione di borse di studio e di addestramento alla ricerca, per il completamento della formazione e la realizzazione di ricerche in ambito biomedico.

Il presente Regolamento ne disciplina le modalità di assegnazione e successiva erogazione.

ART. 2 - DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, di cui al presente Regolamento, possono essere conferite a cittadini italiani o stranieri, in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi di selezione.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DELLE BORSE

Le borse di studio sono finanziate con fondi propri della Fondazione INGM ovvero con fondi derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, nazionali, internazionali e sovranazionali ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Tali fondi vengono iscritti nel bilancio della Fondazione INGM.

ART. 4 - BANDO DI SELEZIONE

L'attivazione delle borse, la loro entità e la durata è autorizzata dal Direttore Scientifico direttamente o su richiesta del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

Le borse di studio vengono conferite a seguito di bando di selezione, pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni, sul sito internet della Fondazione INGM: www.ingm.org.

La Fondazione INGM, fermo restando il suddetto obbligo di pubblicazione, si riserva la facoltà di provvedere ad ulteriori forme di pubblicità.

Nel bando di selezione dovranno essere indicati (a valere come contenuti minimi):

- a) le fonti di finanziamento della borsa;
- b) l'attività che sarà svolta dal borsista;
- c) il titolo del progetto/attività cui si riferisce la borsa;
- d) il nominativo del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto;
- e) la struttura di ricerca presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- f) l'ammontare della borsa;
- g) la durata della borsa;
- h) le modalità di nomina della Commissione Giudicatrice;

- i) i requisiti di ammissione;
- j) la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- k) le modalità di presentazione della domanda di ammissione e la documentazione da produrre a cura del candidato, in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
- l) i criteri di selezione e assegnazione della borsa;
- m) le modalità di erogazione della borsa;
- n) le modalità di verifica dei risultati;
- o) l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato;
- p) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- q) l'indicazione delle sanzioni in caso di decadenza dal godimento della borsa.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

A seguito della pubblicazione del bando di selezione, le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione Scientifica della Fondazione INGM, presso la sede di Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano, con le modalità e nei termini indicati nel bando stesso.

ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è costituita da tre componenti effettivi più un componente supplente, scelti per lo più tra i ricercatori dell'Istituto ed è nominata dal Direttore Scientifico.

Possono farne parte anche esperti di comprovata esperienza provenienti da Università ovvero da Enti pubblici e privati, anche stranieri, ovvero dall'Industria o dalle professioni.

La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

Il Direttore Scientifico può presiedere qualunque commissione giudicatrice.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sono svolte da personale amministrativo della Fondazione INGM.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Le borse di studio sono assegnate mediante selezione, per titoli e colloquio.

La selezione consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati e in un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto di studio e di ricerca specificata nel bando, nonché la conoscenza delle lingue straniere.

La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio ed è fatta sulla base dei seguenti elementi (a valore esemplificativo):

- il voto di laurea o di altri titoli universitari;
- il possesso di altri titoli accademici e scientifici;
- le pubblicazioni su riviste scientifiche;

Ad ognuno degli elementi verrà assegnato un valore ponderale minimo e massimo predeterminato ed espressamente indicato nel bando di selezione, così come pure il punteggio minimo e massimo riservato al colloquio.

Nel caso di candidati stranieri, il colloquio potrà svolgersi con modalità telematiche.

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

La Commissione Giudicatrice formula, e successivamente pubblica con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando di selezione, la graduatoria finale dei soggetti partecipanti alla selezione stessa.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

Il conferimento delle borse di studio e di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito stilata dalla Commissione Giudicatrice ed approvata dal Direttore Scientifico.

Il provvedimento di approvazione di cui al precedente comma viene pubblicato sul sito internet della Fondazione INGM: www.ingm.org.

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione dell'assegnazione della borsa, via PEC posta elettronica certificata.

Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà presentare, **a pena di decadenza**, presso la sede della Fondazione INGM (Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano) la documentazione attestante il possesso dei requisiti fissati dal bando di selezione, nonché dei titoli oggetto di valutazione ed infine la dichiarazione di accettazione della borsa, in originale firmato, seguita dall'impegno ad iniziare il programma di ricerca/progetto nei termini indicati nel bando di concorso.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA

Le borse di studio sono erogate in rate mensili posticipate, previa dichiarazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca/progetto sul corretto svolgimento dell'attività del borsista.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Le borse di studio sono comprensive del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni che possano verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture ove si svolgerà la ricerca nonché di missioni autorizzate dalla Fondazione INGM, all'esterno di esse.

La polizza assicurativa di cui al precedente periodo avrà ad oggetto anche la responsabilità civile derivante dagli eventuali danni a persone e cose che il borsista dovesse provocare.

ART. 11 - NATURA GIURIDICA DELLA BORSA

Le borse di studio sono assegnate per lo sviluppo di progetti di ricerca da svolgersi secondo le finalità perseguite dalla Fondazione INGM e richiamate all'art.1 del presente regolamento.

Il godimento delle borse di studio e di ricerca di cui al presente Regolamento non configura un rapporto di lavoro subordinato, né con la Fondazione INGM, né con l'Azienda/Ente erogatore del finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani più promettenti.

Le borse di studio e di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR.

ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEI BORSISTI

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi e delle attrezzature a disposizione secondo i regolamenti vigenti nella struttura.

Il borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della stessa.

Al termine della durata della borsa è tenuto inoltre a trasmettere al Responsabile Scientifico della ricerca/progetto una dettagliata relazione sull'attività scientifica svolta.

I borsisti sono tenuti a rispettare i principi previsti nel "Codice Etico", nella "Parte Generale del Modello di Organizzazione e Controllo" e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" adottati dalla Fondazione INGM, nell'ultima versione pubblicata e reperibile autonomamente sul sito web www.ingm.org.

I borsisti sono tenuti inoltre ad osservare, le norme comportamentali e disciplinari previste dalla Fondazione INGM in particolare per tutto ciò che riguarda la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul

lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto e stabilito dal D.Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività di ricerca comporta un impegno all'interno della struttura ovvero all'esterno di essa (ove espressamente autorizzata) non inferiore a quello, rapportato ad anno, indicato nei rispettivi bandi di selezione.

ART. 13 - INTERRUZIONE, RINUNCIA E DECADENZA

Sono consentite eventuali interruzioni nel periodo di godimento della borsa fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno e sempre che le stesse siano suffragate da idonea motivazione.

Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.

Il borsista che interrompa l'attività di ricerca in programma senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa, ritardino l'inizio dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovati. Decadono dal diritto alla borsa, inoltre, coloro che nell'autocertificazione abbiano falsamente indicato di essere immuni da precedenti penali per reati dolosi, pur avendo riportato condanne gravi oppure coloro che anche con sentenza di primo grado, siano stati condannati per reato doloso di particolare allarme sociale.

In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza o rinuncia.

Il titolare della borsa che intenda rinunciare, è tenuto a darne comunicazione al Direttore Scientifico e al Responsabile Scientifico della ricerca/progetto.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione comporterà l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale con l'eventuale restituzione, laddove ne sussistano i presupposti, della somma fino ad allora percepita.

ART. 14 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà della Fondazione INGM. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati della ricerche stesse, deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore Scientifico della Fondazione INGM.

Il borsista si impegna espressamente, per tutta la durata del rapporto e sino alla decorrenza di dieci anni dalla cessazione dello stesso, a non divulgare, a non fare uso e a non consentire l'uso a terzi di materiale, dati, documenti e/o informazioni relativi alla FONDAZIONE "INGM", dei quali sia venuto in possesso in ragione della sua attività di borsista presso la Fondazione INGM e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'attività, alle procedure, alla struttura, alle soluzioni tecniche, ai materiali, ai progetti, ai ritrovati e ad ogni altra informazione o dato a questi assimilabili.

Alla cessazione della sua attività riconsegnerà tutta la strumentazione e la documentazione eventualmente a sue mani, con espresso divieto di mantenerne o produrne copia senza esplicita autorizzazione.

ART. 15 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di selezione si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

"Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione INGM nella seduta del 16.12.2015".